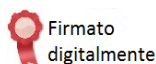


Pubblicato il 30/09/2026



N. 15458/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01158/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Macugnaga Trasporti e Servizi Soc. Coop. a r.l., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Hebert D'Herin e
Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero del turismo, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

nei confronti

Monte Catria Impianti S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Simone Angelini Mattei, Giovanni Orciani e
Ludovico Pazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Latemar Carezza S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Lukas Harder, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Val Fiorentina S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Michele Di Piazza, con domicilio eletto presso lo studio Luca Mazzeo in Roma, via Eustachio Manfredi, 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Carosello Tonale S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Remo Tarolli e Federico Fedrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Tofana S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del decreto Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo - Ministero del Turismo 27 novembre 2025, protocollo DG Valorizzazione REG_GEN 267769;

2) di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale provvedimento, comunque compresi la cd. graduatoria finale approvata e pubblicata con nota prot. n. 264763/25 del 20 novembre 2025, nonché degli atti e verbali relativi alla verifica di ammissibilità della domanda della Ricorrente e alla valutazione della sua proposta progettuale (allo stato non conosciuti).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MACUGNAGA TRASPORTI E SERVIZI SOC. COOP. A R.L. il 2 aprile 2026:

per la dichiarazione di illegittimità e l'annullamento, oltre agli atti e provvedimenti già gravati con il ricorso introduttivo anche:

3) del verbale cumulativo della Commissione giudicatrice n. 5 del 2 luglio 2025 relativo (anche) alla seduta n. 18 del 30 giugno 2025 cui è allegata la scheda di valutazione della proposta di Macugnaga Trasporti e Servizi soc. coop. a r.l. (doc. 28, pag. 13) giudicata «non ammissibile» mediante l'attribuzione di 35 punti, di cui: 0 punti per gli impegni bancari (A1); 30 punti per il DSCR (A2); 5 punti per il

livello di dettaglio della documentazione tecnica (B1); 0 punti per le autorizzazioni (B1); 0 punti per la premialità;

4) della nota prot. 258768 del 5 novembre 2025 a firma del Rup D.ssa Benedetto Rizzo (doc. 31) e del relativo allegato in formato excel contenente la graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili (doc. 32);

5) all'occorrenza, ove ritenuta di contenuto provvedimento, della comunicazione del Dirigente dell'Ufficio I del Ministero del Turismo Prot. DG Valorizzazione REG. GEN. 41637 del 23 marzo 2026 (doc. 34);

6) di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tali citati provvedimenti.

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CAROSELLO TONALE S.P.A. in data 11 maggio 2026:

per l'annullamento

a) della graduatoria del 20.11.2025, relativa all'elenco dei soggetti che potranno essere ammessi al finanziamento (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264763);

b) del Decreto di approvazione della graduatoria emanato in data 27.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 267769);

c) (ove occorrer possa) della graduatoria “provvisoria” del 19.11.2025 (Protocollo - DG Valorizzazione - REG _ GEN – 264380).

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LATEMAR CAREZZA S.R.L. il 14 maggio 2026:

per l'annullamento, in parte qua,

- del “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale” di cui alla nota del Ministero del

Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, e di tutti i relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso, in particolare nella parte in cui ha assegnato alla domanda n. 48250 presentata da Latemar Carezza S.p.A., collocata al 8° posto della graduatoria, il punteggio complessivo di 70 punti, oltre a 2 punti premiali, anziché 90 punti, oltre a 10 punti premiali;

- dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 246380 di data 19.11.2025;

- della correzione dell'elenco delle domande ammesse/non ammesse (graduatoria) di cui alla nota del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 264763 di data 20.11.2025;

- del verbale della Commissione interna di valutazione n. 4, relativo alla seduta n. 5 del 02.04.2025;

- per quanto occorrer possa, sempre in parte qua, dell'“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, di cui alla nota del Ministero del Turismo – Segretariato Generale, prot. n. 0015791/24 del 3.06.2024;

- di tutti gli ulteriori verbali della Commissione di valutazione, nessuno eccettuato ed escluso, ancorché allo stato non conosciuti;

- e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non espressamente indicato.

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto della Latemar Carezza S.r.l. a vedersi attribuire 90 punti, oltre a 10 punti premiali, ovvero il diverso punteggio superiore a 70 punti, oltre a 2 punti di premialità, ritenuto di giustizia

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da VAL FIORENTINA S.P.A. il 16 maggio 2026:

per l'annullamento degli atti meglio indicati nel ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, i ricorsi incidentali e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del turismo, Monte Catria Impianti S.r.l., Latemar Carezza S.r.l., Val Fiorentina S.p.A. e Carosello Tonale S.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 settembre 2026 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'ordinanza n. 1212/2026 del 25 febbraio 2026, con la quale la Sezione, pronunciandosi in sede cautelare, oltre a fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso introduttivo proposto dalla Società Macugnaga Trasporti e Servizi Soc. Coop. a r.l, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio, autorizzando la notifica per pubblici proclami e precisando che *“avuto riguardo al tenore delle censure veicolate con il gravame, a mezzo delle quali la ricorrente, che concorre per il settore “Alpi”, rivendica un punteggio complessivo pari a 76 punti in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'avviso, che la vedrebbe «posizionarsi nei primi 10 posti della graduatoria», e più esattamente la collocherebbe al 7° posto, per il quale sono stati assegnati 70 punti (...) devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatesi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi dalla settima posizione fino all'ultima utile”*;

Visto il deposito documentale del 6 marzo 2026, da cui si evince che, in pari data, il Ministero ha proceduto alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, degli *“atti relativi alla integrazione del contraddittorio”* disposto con la prefata ordinanza;

Visto il ricorso per motivi aggiunti successivamente depositato in data 2 aprile

2026, notificato esclusivamente alle Società Monte Catria Impianti Scarl e Tofana S.r.l., con il quale la ricorrente principale, oltre a rivendicare un maggior punteggio pari a 76 punti (in linea con quanto già dedotto con il ricorso introduttivo), denuncia (v. motivo di ricorso num. 8, rubricato “*Violazione e falsa applicazione degli articoli 12 e 13 dell’avviso pubblico*”) un ulteriore vizio di illegittimità in ragione di “*un’evidente ragione procedurale*”, incentrato sul rilievo che “*Nella nota n. 258768/2025 è descritto un singolare rimpallo fra la Commissione e (il) RUP nell’estate del 2025*”;

Visti i ricorsi incidentali esperiti da:

i) Carosello Tonale S.p.a., notificato, oltre che all’odierna ricorrente, alle sole Società Monte Catria Impianti Scarl, Latemar Carezza s.r.l. e Tofana S.r.l., con il quale la ricorrente incidentale rivendica un maggior punteggio rispetto a quello conseguito pari ad “*almeno 90 punti*”, oltre ad ulteriori “*10 punti per i criteri premiali*”, che la vedrebbe pertanto collocata al primo posto della graduatoria degli operatori ammessi a finanziamento per il Settore Alpi;

ii) Latemar Carezza S.r.l., indirizzato e notificato a Monte Catria Impianti Scarl, Tofana S.r.l. nonché a “*tutti gli altri soggetti individuati nell’allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi dalla settima posizione fino all’ultima utile*” (come precisato in epigrafe), con il quale la ricorrente incidentale rivendica un maggior punteggio pari a 90, oltre a 10 punti di premialità, che la vedrebbe pertanto collocata al primo posto della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento per il medesimo Settore Alpi;

iii) Val Fiorentina S.p.A., già indirizzato e notificato a “*tutti i soggetti collocati in graduatoria in posizione utile per ottenere il contributo nel settore “Alpi” e ai quali è stato concesso il contributo (fino alla posizione n. 27 in graduatoria finale)*” (come precisato in epigrafe), con il quale la ricorrente incidentale rivendica un maggior punteggio pari a 96 punti;

Considerato, pertanto, che in relazione all’ultimo dei menzionati ricorsi incidentali

il contraddittorio risulta già integro, avendo la medesima Val Fiorentina espressamente dichiarato di averlo “*notificato a tutte le parti in causa costituite e alle società ammesse alla graduatoria relativa agli interventi nelle aree montane delle Alpi (posizioni fino alla n. 27)*” (v. pag. 17 dell’impugnativa), di talché non vi è motivo per disporne la relativa notificazione per pubblici proclami, come richiesta dalla parte;

Ritenuto, invece, che in relazione al ricorso per motivi aggiunti e ai ricorsi incidentali di Carosello Tonale e Latemar Carezza S.r.l., avuto riguardo al tenore dei relativi *petita* e *causae petendi*, è necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati non evocati in giudizio ai sensi dell’art. 49, co. 1 cod. proc. amm., da individuarsi, per tutte e tre le impugnative, in tutti gli operatori ammessi a finanziamento per il settore Alpi (con la doverosa precisazione, riferita al ricorso per motivi aggiunti della Macugnaga Trasporti e Servizi, che l’estensione del contraddittorio anche alle prime sei Società in graduatoria è resa opportuna, in via del tutto prudentiale e cautelativa, dal tenore della sopra accennata censura dedotta con l’ottavo motivo, di carattere prettamente formale/procedurale ancorché formulata con l’ulteriore puntualizzazione secondo cui “*le valutazioni e le decisioni sui progetti (infine confluite nel decreto direttoriale n. 267769/2025, già impugnato col ricorso introduttivo) risalgono allo stesso RUP nella misura in cui – con riferimento alla proposta progettuale della Ricorrente – l’Amministrazione ha assegnato infine il punteggio complessivo di 55 punti in luogo di quello (comunque sbagliato) di 35 punti dato dalla Commissione e non ha assegnato quello necessario di 76 punti*”, demandando alla definizione del merito ogni più compiuta e approfondita valutazione in ordine alla portata di tale motivo di diritto e agli effetti che il suo eventuale accoglimento produrrebbe – dovendosi in altri termini apprezzare se esso risulti tale da determinare la caducazione dell’intera graduatoria, con conseguente pregiudizio per tutti gli operatori ammessi a finanziamento, o incidere esclusivamente sulla posizione della

ricorrente);

Ritenuto di autorizzare le parti a procedere alla accennata integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami secondo le modalità e le tempistiche precedentemente stabilite con l'ordinanza n. 1212/2026 e che di seguito, per comodità, si riportano, con alcune precisazioni che il Collegio reputa utili:

a) entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali Latemar Carezza e Carosello Tonale provvederanno, ciascuna per quanto di suo interesse, a far pubblicare sul sito web istituzionale del Ministero del turismo – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – un avviso (da collegarsi a quello, già pubblicato in data 6 marzo 2026, relativo alla pendenza del ricorso introduttivo, secondo le modalità che l'amministrazione valuterà più congeniali) dal quale risulti: i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; ii) la rispettiva denominazione e l'indicazione delle parti intimato; iii) gli estremi dei provvedimenti impugnati; iv) l'indicazione che devono intendersi quali controinteressati i soggetti individuati nella graduatoria di cui all'allegato 1 al gravato Decreto adottato in data 27 novembre 2025 (*"Soggetti a cui è concesso il contributo"*) che hanno presentato domanda di finanziamento per il settore Alpi ; v) una sintesi dei motivi di impugnazione e delle domande formulate; vi) l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni, ciascuna ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà comunque essere rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di rinviare la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio ai sensi, nei termini e secondo le modalità indicate in parte motiva.

Fissa per il prosieguo della trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 febbraio 2027.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario, Estensore

Virginia Giorgini, Referendario

L'ESTENSORE

Francesca Santoro Cayro

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO